

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 57

a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Seri, Caporossi, Mangialardi, Piergallini, Vitri

RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 17 GIUGNO 2008, N. 14, 20 APRILE 2015, N. 17 E 30 NOVEMBRE 2023, N. 19.

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende disciplinare l'adozione di sistemi di captazione, accumulo ed utilizzo delle acque meteoriche nelle nuove edificazioni e negli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attraverso la modifica delle leggi regionali in materia di edilizia n. 14/2008, n. 17/2015 e n. 19/2023.

A causa del cambiamento climatico globale e dell'eccessivo prelievo umano, le risorse idriche naturali stanno diventando sempre più scarse anche in Italia.

Nell'ultimo decennio il nostro Paese sta registrando una tendenza all'aumento delle temperature accompagnata da una accentuata variabilità delle precipitazioni, con eventi meteorologici estremi intervallati da lunghi periodi siccitosi. Ultimo esempio la tragica alluvione del 15 settembre 2022, che ha interessato alcune zone della nostra regione, dopo un lungo periodo caratterizzato da scarsità di precipitazioni, in particolar modo nevose, che hanno influenzato il ciclo idrologico e la disponibilità della risorsa idrica nel periodo estivo.

Una recente indagine ISTAT (marzo 2026) dal titolo: "LE STATISTICHE DELL'ISTAT SULL'ACQUA, ANNI 2023-2025", riporta che:

1. Con 8,8 miliardi di metri cubi, l'Italia detiene da oltre 20 anni il primato nell'Ue27 del volume di acqua dolce complessivamente prelevata per uso potabile da corpi idrici superficiali o sotterranei. In termini pro capite l'Italia, con 150 metri cubi annui per abitante, si colloca in seconda posizione, subito dopo la Grecia.
2. Tra i paesi dell'Ue27 ricadenti nell'area mediterranea, l'Italia è tra i paesi che sfruttano in grande maggioranza acque sotterranee, sorgenti e pozzi, che rappresentano per il territorio italiano la risorsa più grande e preziosa di acqua dolce necessaria a soddisfare le richieste della popolazione per uso idropotabile (l'84,8% del totale prelevato).
3. Nel 2024 prosegue la graduale contrazione del volume di acqua prelevata per uso potabile...il volume risulta in diminuzione del 3,0%.... La contrazione dei prelievi idrici risente delle criticità legate alla riduzione della disponibilità di alcune fonti, con particolare riguardo ai problemi infrastrutturali e ai razionamenti imposti in varie aree del Paese che hanno ridotto i volumi movimentati. La flessione è inoltre determinata da alcuni segnali incoraggianti su scala locale, riconducibili al miglioramento dell'efficienza delle reti, alla diminuzione delle perdite e a un monitoraggio più accurato.
4. Nel 2024, i residenti coinvolti da misure di razionamento dell'erogazione dell'acqua nei capoluoghi di provincia/città metropolitana sono oltre un milione (5,8% della popolazione), in aumento rispetto ai 760.000 dell'anno precedente (4,3% nel 2023).

In Italia vengono consumati per l'utilizzo domestico più di 150 litri di acqua al giorno per abitante. I principali utilizzi in un'abitazione sono:

1. Bagno ed igiene personale 32%;
2. WC 30%;
3. Bucato (lavatrice) 12%;
4. Cucina (uso alimentare) 12%;
5. Annaffiamento ed altri utilizzi esterni 8%;

6. Lavapiatti 3%;

7. Pulizia casa 3%.

Esclusi gli usi per l'igiene personale, per l'alimentazione e per la lavastoviglie, che necessitano di acqua potabile, i rimanenti usi, che rappresentano il 50% del consumo totale, possono anche essere effettuati utilizzando dell'acqua non potabile. Questo fabbisogno giornaliero può essere fornito dal recupero delle acque piovane.

A livello nazionale la legge 244/2007 (comma 288 dell'articolo 1) ha disposto che dal 2009 il rilascio del permesso di costruire sia subordinato, oltre che alla certificazione energetica dell'edificio, anche alle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche; inoltre, il d.lgs. 152/2006 prevede, agli articoli 98 e 99, l'adozione, anche da parte delle Regioni, di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua.

Successivamente alle disposizioni nazionali alcune Regioni hanno legiferato o regolamentato in tal senso.

Con la presente proposta di legge si intende promuovere pratiche edilizie che consentano di intercettare le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e riutilizzarle, sia per uso civile che industriale, attraverso l'installazione di sistemi di captazione, filtro ed accumulo; inoltre, si intende promuovere anche la realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque da utilizzarsi per l'alimentazione degli scarichi dei WC, innaffiare aree verdi e orti, per gli usi antincendio, per il lavaggio di autovetture, e altri usi compatibili (rete duale).

Questa pratica rappresenta una prima soluzione efficace ai problemi relativi alla scarsità della risorsa idrica e, contemporaneamente, un contributo alla riduzione dei volumi scaricati a valle, e quindi al contenimento della formazione dei fenomeni di piena.

La presente proposta di legge è composta da 4 articoli che vanno a modificare puntualmente leggi regionali vigenti e a stabilire l'invarianza finanziaria delle modifiche proposte.

L'articolo 1 modifica la legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 "Norme per l'edilizia sostenibile".

L'articolo 2 modifica la legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia".

L'articolo 3 modifica la legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 "Norme della pianificazione per il governo del territorio".

L'articolo 4, infine, stabilisce che dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Marche.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria

<p style="text-align: center;">CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ O INVARIANZA FINANZIARIA</p> <p>La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p>	<p>La proposta di legge si compone di 4 articoli. I primi 3 articoli vanno a modificare puntualmente leggi già esistenti con disposizioni di carattere ordinamentale che non recano oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale. L'articolo 4, in fine, dichiara l'invarianza finanziaria della proposta di legge e quindi non reca oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p>
--	--